



Ragusa

UFFICIO LEGALE AOGOI

Vittoria dell'ufficio legale Aogoi contro le liti civili temerarie

AVV. SABINO LAUDADIO

Con grande soddisfazione, abbiamo il piacere di comunicare agli associati Aogoi l'ottenimento di un importante provvedimento del Presidente del Tribunale di Ragusa con cui ha respinto l'azione promossa dal coniuge di una paziente che denunciava il danno conseguente alla morte della donna, causata, a dire del marito, da un ritardo del personale medico che la ebbe in cura. Il decesso è avvenuto per embolia polmonare da CID che, a dire del danneggiato, ove tempestivamente diagnosticata e trattata, non sarebbe stata letale. Il Presidente del Tribunale di Ragusa, con proprio provvedimento, ha escluso qualsiasi approfondimento istruttorio in sede civile. Vediamo perché.

Il contesto processuale - l'azione ex art.8 comma I, Legge Gelli-Bianco nonchè 696 bis. c.p.c. La parte che pretendeva il risarcimento del danno ha promosso un giudizio a carattere istruttorio di natura sommaria, mirato alla conciliazione. Si tratta di un'ipotesi preliminare, alternativa al noto procedimento di mediazione, che la legge Gelli-Bianco impone preventivamente all'avvio del giudizio civile ordinario. Nei fatti, se da un lato tale fase processuale, (preliminare) di cui al citato art. 8, costituisce un importante momento di

verifica delle istanze della parte danneggiata al fine di valutarne la conciliazione in tempi processuali ristretti, dall'altra parte, avvertiamo come, nella prassi, detta consulenza tecnica preventiva stia talvolta diventando un mezzo per rimettere in discussione controversie che hanno già trovato una loro soluzione in altre sedi giurisdizionali.

Sono purtroppo sempre più frequenti i casi in cui, assolto il medico in sede penale, la parte che reclama un danno si rivolge anche al giudice civile nel tentativo di ottenere un ristoro, anche minimo, approfittando della "leggerezza" con cui talvolta le Aziende e le Assicurazioni gestiscono taluni sinistri.

Il Tribunale di Ragusa ha al contrario preso le distanze da una interpretazione acritica dell'art.8 della Legge Gelli Bianco e, sulla scorta delle difese da noi articolate in causa, ha ritenuto assorbenti "le risultanze del procedimento penale nei confronti dei sanitari sopra indicati, sicuramente negativamente incidenti sulla stessa consistenza della pretesa risarcitoria dei ricorrenti, da cui si desume che nessuna responsabilità penale è stata ravvisata a carico delle dott.sse [omissis] posto che come risulta dalla consulenza collegiale esperita nel procedimento penale <la causa del decesso verificatosi alle ore [omissis] del [omissis] presso la sala parto del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa, appare riconducibile ad una improvvisa e massiva embolia amniotico con CID. Per le motivazioni ampiamente esposte in narrativa e da ritenersi

corretta e non censurabile la condotta dei sanitari che, a vario titolo, ebbero ad assistere la gestante durante il parto, essendo stato il loro comportamento perito, diligente, prudente e conforme ai principi della buona arte medica e il decesso riconducibile ad un evento improvviso, non prevedibile né altrimenti prevedibile".

Insomma, la rarità e imprevedibilità dell'evento (come emerse in sede penale) hanno pertanto convinto il Giudice civile circa l'inutilità di un ulteriore approfondimento tecnico giudiziale, posto che la risposta al quesito peritale rivolto al Tribunale dalla parte danneggiata "ha già trovato adeguata risposta nella suddetta consulenza, non rinvenendosi peraltro nella condotta dei medici alcun elemento per pervenire ad una diversa soluzione né essendo stato esplicitato sulla base a quali elementi sia contestabile a questi ultimi una condotta omissiva né essendo stato chiarito sulla scorta di quali elementi si avanzino dubbi in ordine alla verità di quanto annotato nella cartella clinica. In difetto, pertanto, di qualsivoglia quid novi che possa mettere in discussione le condivisibili argomentazioni dei consulenti del PM già reputate congrue in sede penale non si ravvisano diversi elementi per accogliere la richiesta di accertamento tecnico preventivo che pertanto va rigettata (così testualmente il Trib Ragusa, 17 dicembre 2019, Il presidente dott. Biagio Insacco).

La tesi del Tribunale di Ragusa quale risposta alla lite temeraria

Il Presidente del Tribunale di Ragusa ha dunque condivisibilmente affermato che deve essere respinta un'azione, seppur preventiva, ove la questione tecnica ad essa sottesa sia stata già risolta in altra sede giurisdizionale; ciò a maggior ragione se la parte che afferma di essere stata danneggiata non introduca elementi di novità rispetto alla precedente valutazione.

Si tratta, in altre parole, di un altro tassello per consolidare principi mirati ad arginare - senza se e senza ma - l'acritico assoggettamento del medico ad un'iniziativa processuale ingiustificata, poiché già risolta da altro giudice; ciò al fine di contenere forme talvolta abusive di ricorso al processo.

Il giudice può sanzionare d'ufficio chi abusa del processo ove riscontri una condotta processuale che (come nel caso di Ragusa) può essere caratterizzata da una sorta di "temerarietà di grado minore", per così dire attenuata.

Il Tribunale può infatti liquidare una pena pecuniaria per tutelare principalmente il buon funzionamento e l'efficienza della Giustizia e più in particolare la ragionevole durata del processo, scoraggiando così cause pretestuose (come chiarito dalla Cassazione con sentenza n.24410/2017). La causa proposta imprudentemente genera un danno non solo alla controparte vittima di un giudizio inutile ma anche all'amministrazione della giustizia nel suo complesso.

Pronunce come quelle del Presidente del Tribunale di Ragusa costituiscono dunque un valido deterrente contro un inutile sviamento della funzione del processo. La Corte Costituzionale, con pronuncia n. 152 del 2016, ha richiamato i poteri sanzionatori di cui dispone il giudice (cfr.nuovo terzo comma dell'art 96 del codice di procedura civile) contro comportamenti abusivi del diritto di azione e di difesa, rappresentando il fatto che tale condotta altro non fa che aggravare il volume del contenzioso. Si tratta dunque di "un'offesa arrecata alla giurisdizione" (così testualmente la Consulta) per la quale la parte lesa acquisisce un diritto di ristoro per conto dello Stato.

Grazie al Tribunale di Ragusa, che ha raccolto un nostro appello contro le liti ingiuste, l'Ufficio legale Aogoi ha oggi un precedente in più per portare avanti la sua campagna contro le liti temerarie a danno dei Ginecologi italiani.